

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta

(Causa C-521/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 4 — Legittimazione ad agire di un'organizzazione di rappresentanza collettiva di titolari di marchi — Direttiva 2000/31/CE — Articoli da 12 a 14 — Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet)

(2018/C 352/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

Convenuta: Deepak Mehta

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l'applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere tali diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale normativa gli consenta di agire in giudizio a tal fine, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l'insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l'attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 382 del 13.11.2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 15 giugno 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

(Causa C-396/18)

(2018/C 352/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gennaro Cafaro

Convenuta: DQ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la normativa nazionale di cui al DPCM del 9 settembre 2008, in attuazione dell'art. 748 co. 3, del codice della navigazione, dispositivo del regolamento sui limiti di impiego del personale navigante di DQ ed in particolare dispositivo della cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del 60° anno di età, sia in contrasto con il Regolamento n. 1178/2011 ⁽¹⁾ per la parte in cui fissa al 65° anno di età il limite per l'impiego dei piloti nel trasporto aereo commerciale e se quest'ultimo, previa disapplicazione della speciale normativa nazionale, sia applicabile al caso di specie;
- 2) in linea subordinata, ove il Regolamento fosse ritenuto inapplicabile alla fattispecie *ratione materiae*, se la predetta normativa nazionale sia contraria al principio di non discriminazione in base all'età, di cui alla Direttiva 2000/78 ⁽²⁾, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21, n. 1) cui la Direttiva 2000/78 dà espressione concreta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 26 giugno 2018 — AW, BV, CU, DT / Repubblica di Lituania, rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Causa C-417/18)

(2018/C 352/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AW, BV, CU, DT

Resistente: Repubblica di Lituania rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE ⁽²⁾, stabilisca l'obbligo di fornire le informazioni sulla localizzazione ove le chiamate siano effettuate da dispositivi mobili sprovvisti di scheda SIM.
- 2) Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro consenta alle persone di effettuare chiamate al numero di emergenza europeo «112» senza una scheda SIM, se ciò significhi che le informazioni sulla localizzazione delle suddette chiamate di emergenza debbano essere determinate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.